

Codice A1706B

D.D. 30 luglio 2020, n. 521

Applicazione dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 21.05.2018, n. 74, e dell'articolo 9 del D.M. (M.I.P.A.A.F.) 27/03/2008 - Disabilitazione sede operativa di SANLURI sita nella Regione Sardegna, già autorizzata su richiesta del "Centro Autorizzato Assistenza Agricola Liberi Professionisti S.r.l." con sede legale in Torino.



ATTO DD 521/A1706B/2020

DEL 30/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: Applicazione dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 21.05.2018, n. 74, e dell'articolo 9 del D.M. (M.I.P.A.A.F.) 27/03/2008 – Disabilitazione sede operativa di SANLURI sita nella Regione Sardegna, già autorizzata su richiesta del “Centro Autorizzato Assistenza Agricola Liberi Professionisti S.r.l.” con sede legale in Torino.

Visto il Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, che all'art. 6 “Centri autorizzati di assistenza agricola”, comma 5, stabilisce che le regioni verificano i requisiti di funzionamento e garanzia ed esercitano la vigilanza, anche avvalendosi degli Organismi pagatori riconosciuti in base alla competenza territoriale di questi ultimi con riferimento alla sede del CAA;

visto il Decreto Ministeriale M.I.P.A.F. 27 marzo 2008: “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola” che, all'art. 15, abroga il precedente analogo D.M. 27 marzo 2001;

vista la D.G.R. n. 43-3954 del 17.09.2001: “Disposizioni riguardanti l'autorizzazione delle Società richiedenti ad operare in qualità di Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) e vigilanza sui CAA medesimi”;

vista la D.D. n. 263/12.04 del 19.12.2001: “Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento dei Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa) – Istruzioni operative in applicazione della D.G.R. n. 43-3954 del 17.09.2001”;

vista la determinazione dirigenziale n. 513/DB1107 del 01.06. 2011: “D. lgs. 165/99 e s.m.i. e D.M. (M.I.P.A.F.) 27/03/2008 – Istruzioni per l'applicazione del DM 27 Marzo 2008 del MIPAAF “Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola”;

vista la determinazione dirigenziale n. 38/12 del 11.04.2002 con la quale è stata concessa alla Società CAA Liberi Professionisti s.r.l., con sede legale a Torino, P. IVA n. 08268610014, l'autorizzazione ad operare in qualità di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (C.A.A.),

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 593/DB1107 del 29.6.2012, con la quale è stata confermata in capo al CAA Liberi Professionisti s.r.l. la validità dell'autorizzazione a svolgere attività di Centro autorizzato di assistenza agricola (CAA), secondo quanto previsto dal D.M. Mi.P.A.F. 27 marzo 2008, art. 15;

vista la determinazione dirigenziale n. 1105/DB1120 del 28 novembre 2012 con la quale è stato preso atto della fusione per incorporazione della società CAA Agrofor srl di Catania da parte della società CAA Liberi Professionisti s.r.l. di Torino e formalizzata la contestuale acquisizione da parte di quest'ultima delle sedi operative del CAA Agrofor srl, site nel territorio delle regioni Calabria, Sicilia, Sardegna;

vista la comunicazione prot. n. 3608/LB/fg del 13.07.2020, con la quale il Centro Autorizzato Assistenza Agricola Liberi Professionisti di Torino, ha richiesto, a seguito di comunicazione del responsabile di sede operativa medesima, la disabilitazione della seguente sede operativa del CAA sita nella regione Sardegna: in Provincia del Sud Sardegna, sede operativa di 09025 SANLURI, via Giacomo Leopardi, n. 5 - professionista responsabile: Signor CASU GABRIELE (già abilitata con D.D. n. 873 del 2008 e D.D. n. 593 del 29.06.2012, codice sede 159.106.001);

preso atto della richiesta ricevuta e ritenuto di provvedere, con la presente Determinazione Dirigenziale, alla disabilitazione della suddetta sede operativa, previo trasferimento ad altra sede operativa del CAA dei fascicoli eventualmente presenti presso la disabilitanda sede, dandone comunicazione ai titolari dei fascicoli stessi;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

vista la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3.8.2016 "Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Prime indicazioni operative";

considerato che la presente determinazione dirigenziale non è soggetta a pubblicazione ai fini della trasparenza ai sensi del D. lgs. 33/2013 e s.m.i.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale; vista L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"; in conformità con le procedure in materia disposte dalla Giunta Regionale con DGR numero 43-3954 del 17.09.2001, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento

DETERMINA

tenuto conto di quanto indicato in premessa,

di disabilitare la seguente sede operativa del “Centro Autorizzato Assistenza Agricola Liberi Professionisti S.r.l.”, con sede legale in Via Carlo Alberto n. 30, Torino, P. IVA n. 08268610014, (C.A.A. riconosciuto con Determinazione n. 38/12 del 11.04.2001):

- nella Regione Sardegna, nella Provincia del Sud Sardegna, la sede operativa di 09025 SANLURI, via Giacomo Leopardi, n. 5 - professionista responsabile Signor CASU GABRIELE (già abilitata con D.D. n. 873 del 2008 e D.D. n. 593 del 29.06.2012, codice sede 159.106.001).

Il responsabile della sede operativa oggetto del presente atto deve provvedere al trasferimento ad altra sede operativa del CAA dei fascicoli aziendali eventualmente presenti presso la disabilitanda sede, dandone comunicazione ai titolari dei fascicoli stessi.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’articolo 5 della Legge regionale n. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione ai fini della trasparenza ai sensi del D. lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

LA DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per
l'agricoltura)
Firmato digitalmente da Elena Russo